

A.N.I.S.P.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE
SPETTACOLI PIROTECNICI**

Anno di fondazione 1983

Anno 2021

24 maggio

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SPETTACOLI PIROTECNICI- A.N.I.S.P."

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: L'ASSOCIAZIONE

È costituita la "Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici - A.N.I.S.P. ", con sede in Roma alla Via Fezzan, 5.

La sede potrà essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, presso l'indirizzo del Presidente pro tempore o altro luogo ritenuto adeguato alle esigenze associative.

L'associazione è volontaria, libera apartitica e senza fini di lucro, e la sua durata è illimitata.

Art. 2: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione intende perseguire i seguenti scopi:

- a) valorizzare, difendere e promuovere la categoria, nonché sviluppare la solidarietà e la collaborazione tra gli associati;
- b) rappresentare ed assistere la categoria sul piano professionale, economico, tecnico e sindacale anche presso enti pubblici, altre organizzazioni e associazioni nazionali ed estere ovunque sia necessario;
- c) rappresentare le Imprese associate nelle trattative per la definizione dei rapporti di lavoro e partecipare nella qualità alla stipula dei relativi contratti;
- d) studiare e risolvere i problemi della categoria mediante l'organizzazione di convegni, seminari di studio, l'effettuazione di verifiche sperimentali e progettazioni tecniche per migliorare la capacità professionale degli associati e le condizioni di lavoro e di sicurezza all'interno delle aziende, nonché l'elaborazione di proposte, di modifiche a provvedimenti legislativi ed amministrativi di settore;
- e) tentare la conciliazione di eventuali controversie tra gli associati;
- f) agire o resistere in giudizio per la tutela dei principi e dell'immagine dell'associazione
- g) nonché degli interessi particolari delle imprese associate.
- h) organizzare e pubblicare corsi formativi, informativi e di aggiornamento inerenti alle problematiche del settore.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 3 ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione in qualità di associati ordinari:

- a) i fabbricanti, gli importatori e i titolari di depositi di articoli pirotecnici della IV e V categoria cui all'allegato A del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- b) i rivenditori di materie prime sottoposti alla disciplina della normativa di P.S. per la
- c) fabbricazione degli articoli pirotecnici;

d) le imprese che producono spettacoli pirotecnici.

La qualità di associato si riferisce in ogni caso all'impresa e non alla persona fisica temporaneamente preposta ad essa, sicché i diritti e i doveri degli associati possono essere fatti valere sia dal titolare dell'impresa sia da un suo dipendente a ciò delegato.

Art. 4 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per aderire all'associazione le imprese devono presentare domanda redatta su apposito modulo accompagnata dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, da rinnovare annualmente in occasione del pagamento della quota associativa annuale.

Con l'adesione all' associazione, l'impresa è tenuta all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e delle delibere degli organi sociali.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ di ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per disdetta dell'associato stesso, da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC entro 3 mesi antecedenti la scadenza del versamento della quota associativa annuale. La disdetta effettuata dopo tale termine avrà efficacia dall'anno successivo con conseguente obbligo al versamento della quota relativa all'anno in corso,
- b) per indegnità o per compimento di azioni contrarie all'interesse dell'associazione mediante delibera motivata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno 2/3 dei presenti. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30giomi dalla data della comunicazione.;
- c) per cessazione dell'attività;
- d) per mancato versamento del contributo annuale entro la data prevista e indicata dal Consiglio Direttivo, previo invio avviso di pagamento a mezzo raccomandata a. r. o PEC e dopo 60 giorni dal ricevimento della stessa, con le medesime modalità previste per il caso di cui al punto a).

Non costituisce causa di cessazione del vincolo associativo il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale dell'impresa, mentre, in caso di cessione della stessa, il cedente è tenuto a corrispondere la quota associativa prevista per l'anno in corso, mentre nessun obbligo sarà previsto in capo al cessionario.

Art. 6 OBBLIGHI ECONOMICI DEGLI ASSOCIATI

Le imprese associate sono tenute a corrispondere all'associazione, al momento dell'iscrizione una quota come partecipazione al fondo patrimoniale e, annualmente, un contributo sociale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

A seguito di approvazione dell'assemblea, il Consiglio direttivo può sospendere il pagamento patrimoniale nel caso in cui si verificano situazioni di grave difficoltà economica a livello nazionale.

Art. 7: ASSOCIATI PARTICOLARI, AGGREGATI E ONORARI.

Possono aderire all'associazione in qualità di associati particolari, le imprese che esercitano esclusivamente l'attività di minuta vendita di articoli pirotecnici.

Gli associati particolari sono tenuti a corrispondere i contributi sociali nella misura ridotta al 50% rispetto alla quota dei soci ordinari, o nella misura determinata dal Consiglio Direttivo previo approvazione dell'Assemblea, ferma restando la quota di iscrizione.

Gli associati particolari hanno pieno diritto di voto nelle riunioni assembleari, mentre per l'elezione degli organi sociali i medesimi possono eleggere non più di due propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

Possono altresì aderire all'associazione, in qualità di associati aggregati, le imprese esercenti la loro attività nel territorio nazionale a supporto delle imprese associate di cui al precedente art. 3 e complementari con l'imprenditoria rappresentata dall'associazione.

Gli associati aggregati sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione e i contributi sociali annuali nella stessa misura degli associati ordinari. Essi non hanno diritto a votare per l'elezione delle cariche sociali, ma potranno soltanto nominare un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo infine può nominare associati onorari, fino ad un massimo di venti persone, coloro che per meriti particolari, per spiccata competenza in materia o per il lustro che possono conferire all'associazione siano stati vicini alle categorie rappresentate dall'ANISP. Gli associati onorari non hanno diritto ad alcun voto e non sono tenuti al versamento di una quota sociale di iscrizione.

Un socio onorario può essere eletto Presidente dell'associazione; in tal caso acquisisce il diritto di voto e resta comunque esentato dal pagamento della quota sociale.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato Esecutivo;
- I rappresentanti Regionali;
- Il Direttore dell'associazione.

Art. 9: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, quale fulcro e base democratica dell'associazione, è costituita da tutti gli associati ordinari, particolari, aggregati e onorari, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali. Ciascun associato potrà rappresentare non più di altri due associati che gli abbiano conferito delega scritta.

L'assemblea ha luogo, in via ordinaria, una volta l'anno, in data fissata dal Consiglio Direttivo, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, oppure quando lo ritenga opportuno per gravi motivi il Presidente, oppure quando ne faccia richiesta un numero tale di imprese associate che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso spedito, anche a mezzo, mail o PEC sette giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei soci può tenersi con l'utilizzo di software informatici che permettano di effettuare le riunioni a mezzo videoconferenza, purché i partecipanti rendano visibile il proprio volto e

possano poter rendere palesi le proprie volontà. Se l'assemblea è tenuta in forma telematica il verbale può essere firmato digitalmente con scambio di mail.

L'avviso, in caso di urgenza, esclusivamente per l'esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo e per modifiche statutarie, potrà essere effettuato con mail, telegramma o PEC, spedito almeno sei giorni prima della riunione.

Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno delle l'imprese associate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le votazioni assembleari sono indette dal Presidente, o in caso di comprovato impedimento dal vice presidente più anziano, il quale stabilisce anche il sistema di votazione tra scrutinio segreto, appello nominale,alzata di mano con o senza prova e controprova sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, o presenti per delega, in caso di assemblea ordinaria, con il consenso dei 3/5 dei presenti, o presenti per delega, in caso di assemblea straordinaria.

Della riunione viene redatto un Verbale a cura del segretario dell'assemblea, prescelto dal Presidente tra i soci presenti alla riunione; tale verbale, previa lettura all'assemblea, viene firmato dal presidente e dal segretario al termine della seduta.

Se l'assemblea è tenuta in forma telematica il verbale può essere firmato digitalmente con scambio di mail.

Art. 10: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo **che deve rappresentare adeguatamente tutte le attività**, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probi Viri, organi tutti che durano in carica quattro anni; vota le modifiche statutarie; propone direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi sociali che il Consiglio Direttivo poi rende esecutive; approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; determina le direttive ai fini della stipula dei contratti collettivi del lavoro del settore e delibera sullo scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea non può eleggere alle cariche di cui al comma precedente i soci che rivestano incarichi elettivi o sociali in altre associazioni con finalità analoghe.

L'eventuale acquisizione di cariche elettive in altre associazioni conseguite successivamente all'assunzione di incarichi all'interno dell'ANISP, comportano l'automatica decadenza dalle cariche medesime.

Nell'ambito dell'assemblea, gli associati particolari e gli associati aggregati eleggono rispettivamente i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

L'assemblea può eleggere un "presidente onorario" con scopo di rappresentanza dell'associazione; tale soggetto è esentato dal pagamento della quota sociale.

Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione, che lo presiede, e da un minimo di 8 a un massimo di 14 membri eletti dall'assemblea, più il/i rappresentanti scelti dagli associati particolari e il rappresentante scelto dagli associati aggregati.

Del Consiglio Direttivo fanno parte anche quattro consiglieri supplenti, anch'essi eletti dall'assemblea, che subentreranno, secondo un ordine di graduatoria prestabilito, ai consiglieri decaduti o dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla delibera assembleare, nomina il Tesoriere e designa per la nomina di quattro Vice presidenti al

presidente; questi nomina altresì il Segretario del Consiglio Direttivo e può assegnare specifiche deleghe a singoli consiglieri.

Ogni consigliere impossibilitato a partecipare ad una riunione del Consiglio Direttivo può motivatamente delegare un altro consigliere, ma ciascun consigliere non può comunque ricevere più di una delega.

Art. 12: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo

- a) attuare le decisioni e le direttive dell'assemblea e deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dalla stessa
- b) designare i quattro Vice presidenti
- c) nominare rappresentanti dell'associazione presso Enti, Amministrazioni pubbliche, e Organismi di ogni genere;
- d) esercitare in caso di urgenza tutti i poteri dell'assemblea;
- e) approvare ogni atto di gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- f) esaminare in particolare le problematiche connesse alla stipula dei contratti di lavoro e costituire le delegazioni dell'associazione per le trattative di lavoro
- g) fissare la misura della tassa di iscrizione e dei contributi associativi annuali, nonché le modalità e i tempi di esazione degli stessi
- h) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- i) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi della categoria
- j) predisporre eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria per l'approvazione
- k) delegare alcune delle proprie funzioni a tecnici ed esperti da designarsi di volta in volta, con eccezione delle attribuzioni di cui alle lettere a), b), d), e), g), ed h)
- l) stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni o Enti sia pubblici che privati
- m) determinare il numero dei rappresentanti degli associati particolari in funzione del numero degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo riterrà opportuno nonché quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. Esso si riunisce nel luogo e all'ora che verrà indicato nella convocazione, che può essere fatta con lettera, con mail, con telegramma, con fax o in via telematica, a seconda del livello di urgenza entro 5 (cinque) giorni dalla riunione.

Il Consiglio Direttivo si può anche svolgere con l'utilizzo di software informatici che permettano di effettuare le riunioni a mezzo videoconferenza, purché i partecipanti rendano visibile il proprio volto e possano poter rendere palesi le proprie volontà.

Delle decisioni del Consiglio Direttivo vengono redatti dal segretario appositi verbali, che vengono firmati dal Presidente e dal segretario medesimo.

Se il Consiglio Direttivo è tenuto in forma telematica, il verbale può essere firmato digitalmente con scambio di mail.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario. Delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti sempre che esso non sia inferiore alla metà del numero dei membri nominati dall'assemblea.

Ciascuno dei componenti ha diritto ad un voto e in caso di parità vale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

In ogni caso i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a giustificare debitamente le eventuali assenze alle riunioni.

L'assenza a tre riunioni consecutive comporterà l'automatica decadenza del consigliere assente da componente del Consiglio.

Art. 13: IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria, tra i soci o tra i soci onorari, e dura in carica 4 anni rinnovabili, senza limiti.

Il presidente può percepire un compenso adeguato al suo impegno.

In caso di assenza temporanea o definitiva ne svolge, le funzioni il Vice Presidente Vicario sino al termine del mandato e senza limitazioni, ad eccezione della presidenza dell'assemblea, che è sempre affidata al vice presidente anziano.

Il presidente ha, per tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli provvede ai deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento delle attività dell'Associazione, alla ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, fissa l'ordine del giorno e nomina i Vice Presidenti nazionali, su proposta del Consiglio ed il Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo, tra i Vice Presidenti nazionali.

Nell'effettuare tali nomine dovrà mirare ad assicurare una rappresentanza di ciascuna delle aree geografiche del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).

Egli può delegare alcuni Vice Presidenti e/o Consiglieri, collegialmente o singolarmente, in temporanea o definitiva, a svolgere determinate attribuzioni e può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone di particolare competenza nelle materie poste all'ordine del giorno.

Art. 14: I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti collaborano con il presidente per l'attuazione dei propri compiti e possono sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Nei confronti dei terzi le firme dei vice presidenti costituiscono prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Art. 15: IL COLLEGIO DEI SINDACI

La gestione amministrativa e contabile dell'associazione è controllata dal Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea generale, uno dei quali con funzioni di Presidente del collegio.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Per l'assolvimento del loro incarico possono interpellare in ogni momento il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sul Conto Consuntivo dell'associazione.

Art. 16: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri nominati dall'assemblea tra persone estranee all'associazione di provata moralità e competenza.

Essi eleggono il proprio Presidente e decidono con inappellabile giudizio tutte le controversie loro sottoposte dal socio che domanda il loro intervento.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 17: COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti o da altrettanti componenti del Consiglio Direttivo nel caso in cui i quattro Vice Presidenti non accettino l'incarico ed eventualmente da altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato, che per l'esiguo numero dei suoi componenti potrà operare con maggiore agilità e velocità svolge i compiti che gli vengono demandati dal Consiglio Direttivo, cui deve rendere conto del proprio operato.

Il Comitato viene convocato, anche telefonicamente, dal Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Per l'analisi e la soluzione di problematiche complesse o per elaborare proposte, il Consiglio Direttivo può istituire "gruppi di lavoro" specifici, nominando un numero congruo di componenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo e gli associati.

Art. 18: DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente sentito il Consiglio direttivo, può nominare un Direttore dell'Associazione che duri in carica per un biennio, tacitamente rinnovabile.

Il Direttore che può essere anche estraneo all'Associazione, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e ad esso relaziona sul proprio operato. In tale sede il direttore può sottoporre al Direttivo le questioni di maggior interesse e può chiedere l'approvazione di progetti e iniziative di particolare rilevanza che intenda porre in essere.

Art. 19: ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

Sono attribuzioni del Direttore:

- a) proporre all'Assemblea direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) fornire pareri e consulenze in campo giuridico-amministrativo;
- c) mantenere i rapporti dell'associazione con Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati, Organismi e Commissioni, nonché con altre associazioni di categoria.
- d) Proporre al Presidente la partecipazione occasionale ad alcune sedute del Consiglio direttivo di persone di particolare competenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) Proporre al Consiglio direttivo iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi di categoria;
- f) Delegare eventualmente alcune delle proprie funzioni ad esperti di propria fiducia da scegliersi di volta in volta;
- g) Partecipare a nome dell'associazione a comitati tecnici e a riunioni ufficiali.

Art. 20: RAPPRESENTANTE REGIONALE

Il Rappresentante regionale, è nominato da tutti gli associati di ciascuna Regione, o gruppo di regioni contigue, in cui siano presenti almeno dieci associati; funge da raccordo tra gli associati residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni e l'associazione.

Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, può essere convocato dal presidente dell'Associazione e può rappresentare a pieno titolo l'Associazione previa delega del Presidente, presso gli uffici pubblici locali.

TITOLO IV

FONDO DELL'ASSOCIAZIONE- AMMINISTRAZIONE- BILANCIO

Art. 21: FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

I fondi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dai contributi annui corrisposti da ciascun associato;
- c) dalle elargizioni e dai lasciti costituiti a favore dell' associazione;
- d) dagli eventuali redditi patrimoniali e da eventuali economie di precedenti gestioni;
- e) dalla eventuale devoluzione di beni stabilita a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

I proventi di cui alle lettere a), c), ed e) hanno carattere patrimoniale e, salva contraria deliberazione dell'assemblea, saranno investiti nelle strutture dell'Associazione; i proventi di cui alle lettere b) e d) hanno carattere di gestione annuale e debbono di norma coprire il preventivo di spesa.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22: MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea in seduta straordinaria,

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei voti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria si può anche svolgere con l'utilizzo di software informatici che permettano di effettuare le riunioni a mezzo videoconferenza, purché i partecipanti rendano visibile il proprio volto e possano poter rendere palesi le proprie volontà.

Il verbale dell'assemblea straordinaria potrà essere redatto da un membro designato tra gli associati, firmato, anche digitalmente, dal Presidente e dal segretario con scambio di mail e trasmesso entro dieci giorni, a mezzo PEC a tutti gli associati.

Art. 23: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la forma costitutiva e deliberativa prevista dal precedente art. 22. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile. Per ogni controversia è competente il foro della sede dell'associazione al momento dell'aperura della controversia.